

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)(1)(39)

1. L'Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

(22)

1 bis.

(ABROGATO)

(9)(15)(23)

1 ter.

(ABROGATO)

(20)(24)

1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, in applicazione dell'articolo 56, comma 4, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.

(21)(25)

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

a) Enti locali e loro consorzi ed eventuali loro società in-house;

b) consorzi di bonifica;

c)

(ABROGATA)

d) consorzi tra enti pubblici;

e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;

f) società a prevalente partecipazione regionale;

g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

(5)(26)(27)

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

(4)

5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

(11)

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti e la loro approvazione;

a bis)

(ABROGATA)

b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;

c)

(ABROGATA)

d) (SOPPRESSA);

e)

(ABROGATA)

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'ente delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;

h)

(ABROGATA)

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

(2)(3)(6)(7)(10)(12)(16)(17)(18)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9.

(ABROGATO)

(36)

10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.

(37)

10 bis.

(ABROGATO)

(8)(38)

10 ter.

(ABROGATO)

(13)(19)

10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

(14)

Note:

- 1 Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003
- 2 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004
- 3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
- 4 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005
- 5 Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
- 6 Lettera d) del comma 7 abrogata da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
- 7 Parole sostituite alla lettera g) del comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
- 8 Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
- 9 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
- 10 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
- 11 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009
- 12 Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009
- 13 Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
- 14 Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
- 15 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011

- 16** Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011
- 17** Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012
- 18** Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
- 19** Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
- 20** Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 10, L. R. 6/2013
- 21** Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 25/2015
- 22** Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
- 23** Comma 1 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
- 24** Comma 1 ter abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
- 25** Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
- 26** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
- 27** Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
- 28** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024
- 29** Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024
- 30** Lettera b) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
- 31** Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
- 32** Lettera e) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
- 33** Parole sostituite alla lettera f) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024

- 34** Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
- 35** Lettera h) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024
- 36** Comma 9 abrogato da art. 16, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
- 37** Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera n), L. R. 2/2024
- 38** Comma 10 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera o), L. R. 2/2024
- 39** Alle delegazioni amministrative in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 2/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.